

D.P.R. 28-5-2001 n. 311

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999).

Publicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2001, n. 178.

Epigrafe

Premessa

- 1. Campo di applicazione.*
- 2. Semplificazioni a carattere generale.*
- 3. Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi.*
- 4. Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo.*
- 5. Semplificazioni dei procedimenti concernenti il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.*
- 6. Abrogazioni.*
- 7. Disposizioni transitorie.*
- 8. Disposizione finale.*

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ⁽¹⁾.

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2001, n. 178.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della [legge 8 marzo 1999, n. 50](#), allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#);

Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 31 agosto 1907, n. 690](#), ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 20 agosto 1909, n. 666](#);

Vista la [legge 18 marzo 1968, n. 337](#);

Vista la [legge 18 aprile 1975, n. 110](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

Vista la [legge 6 ottobre 1995, n. 425](#);

Visto il [decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3](#);

Visto l'articolo 231 del [decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51](#);

Visto l'articolo 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Sentita la Conferenza unificata;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il «regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;

Considerata l'opportunità di accogliere il suddetto rilievo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, delle finanze, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

1. *Campo di applicazione.*

1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#):

a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;

b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;

c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'[articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110](#);

d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 31 agosto 1907, n. 690](#), e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 20 agosto 1909, n. 666](#).

2. Semplificazioni a carattere generale.

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽²⁾;

b) ... ⁽³⁾;

c) ... ⁽⁴⁾;

d) ... ⁽⁵⁾;

e) all'articolo 15, primo comma, le parole «conforme alla legge sul bollo», sono sostituite dalle seguenti: «conforme alla legge sul bollo, se prescritto»;

f) ... ⁽⁶⁾;

g) ... ⁽⁷⁾;

h) ... ⁽⁸⁾;

d) ... ⁽⁹⁾;

- (2) Aggiunge due commi all'*art. 11, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.
 - (3) Sostituisce l'*art. 12, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.
 - (4) Aggiunge l'*art. 12-bis al R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.
 - (5) Sostituisce l'*art. 14, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.
 - (6) Aggiunge un comma all'*art. 16, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.
 - (7) Sostituisce il secondo comma dell'*art. 152, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.
 - (8) Sostituisce il secondo comma dell'*art. 195, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.
 - (9) Aggiunge un comma all'*art. 247, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.
-

3. *Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi.*

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) ... ⁽¹⁰⁾;

b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «in cui il richiedente ha la sua residenza,» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,»;

2) ... ⁽¹¹⁾.

(10) Sostituisce il secondo comma dell'*art. 47, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.

(11) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'*art. 61, R.D. 6 maggio 1940, n. 635*.

4. *Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo.*

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) ... ⁽¹²⁾;

b) ... ⁽¹³⁾;

c) al secondo comma dell'articolo 144, le parole «articolo 142, n. 3», sono sostituite dalle seguenti: «articolo 141, primo comma, lettera e».

(12) Sostituisce il primo comma dell'[art. 116, R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#).

(13) La presente lettera, rettificata con [Comunicato 24 settembre 2001](#) (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222), sostituisce, con gli articoli 141, 141-bis e 142, gli originari [artt. 141 e 142, R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#).

5. *Semplificazioni dei procedimenti concernenti il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.*

1. ... ⁽¹⁴⁾.

(14) Aggiunge l'[art. 4-bis al R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#).

6. *Abrogazioni.*

1. Ai sensi dell'[articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 20 agosto 1909, n. 666](#);

b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#);

c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonché gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#).

7. Disposizioni transitorie.

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono perfezionati con l'osservanza delle norme previgenti.

2. Le domande per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 31 agosto 1907, n. 690](#), in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferite d'ufficio alle prefetture competenti per territorio per la loro definizione ai sensi dell'articolo 5.

8. Disposizione finale.

1. Ai sensi dell'[articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), come modificato dall'[articolo 2, comma 1, lettera b\), della legge 8 marzo 1999, n. 50](#), il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.